

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione*[notificata con il numero C(2010) 5780]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/472/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, alinea e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina (di seguito «i prodotti»). Secondo questa direttiva possono essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti dai paesi terzi compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.
- (2) La decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativa alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti in questione.
- (3) La direttiva 92/65/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE ⁽³⁾, ha introdotto una procedura semplificata

di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi, autorizzati a effettuare esportazioni dei prodotti nell'Unione.

- (4) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione ⁽⁴⁾, stabilisce inoltre per i prodotti interessati alcune nuove condizioni che si applicano dal 1° settembre 2010. Introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. Modifica anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.
- (5) Risulta pertanto necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per le importazioni dei prodotti nell'Unione in modo da tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 92/65/CEE dalla direttiva 2008/73/CE e dal regolamento (UE) n. 176/2010.
- (6) È opportuno inoltre che le partite dei prodotti, importate nell'Unione dalla Svizzera, siano accompagnate da certificati sanitari redatti conformemente ai modelli, utilizzati per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina e contenuti nella decisione 2010/470/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina ⁽⁵⁾, con gli adattamenti di cui all'allegato 11, appendice 2, capo IX(B), punto 7, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽²⁾ GU L 206 del 2.8.2008, pag. 17.⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.⁽⁴⁾ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.⁽⁵⁾ Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

- (7) Nell'applicazione della presente decisione è opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (8) Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽³⁾, approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (9) Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2008/635/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (10) Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2008/635/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un elenco di paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

Inoltre stabilisce le prescrizioni di certificazione per l'importazione di tali prodotti nell'Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato I;

⁽¹⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

- b) provengono da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

- c) sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:

- i) modello 1 di cui alla sezione A, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

- ii) modello 2 di cui alla sezione B, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

- d) soddisfano le condizioni enunciate nei certificati sanitari di cui alla lettera c).

Articolo 3

Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato III;

- b) provengono da un gruppo riconosciuto di raccolta e di produzione di embrioni, compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;

- c) sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

- d) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

*Articolo 4***Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione**

1. Le partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:

- a) non destinate a essere introdotte nell'Unione, o
- b) di qualifica sanitaria inferiore.

2. Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

*Articolo 5***Abrogazione**

La decisione 2008/635/CE è abrogata.

*Articolo 6***Disposizioni transitorie**

Per un periodo transitorio fino al 31 agosto 2011 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di giacenze dei seguenti prodotti:

- a) sperma di animali delle specie ovina e caprina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva

92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredato di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2008/635/CE;

- b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredati di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato VI della decisione 2008/635/CE.

*Articolo 7***Decorrenza di efficacia**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 2010.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Ulteriori garanzie
AU	Australia		Sono obbligatorie le ulteriori garanzie relative ai test stabilite dai punti II.4.9 e II.4.10 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.
CA	Canada	Territorio come descritto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽¹⁾ .	È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.4.9 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.
CH	Svizzera ⁽²⁾		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.4.9 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.

⁽¹⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO II

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2. Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni. b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorran più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato. d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliere attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale. e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.	f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente. g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾. La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea. i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.
--	---

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

PARTE 2

Modelli di certificati sanitari per le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Sezione A

MODELLO 1 — Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
					I.3. Autorità centrale competente						
					I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.						
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo N. di riconoscimento				I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale						
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.						
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice della merce (codice SA) 05 11 99 85				
							I.20. Quantità				
I.21.						I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.					
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐											
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO						I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta N. di riconoscimento del centro Quantità											

PAESE:

Sperma ovino e caprino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

II.1. il paese esportatore
(nome del paese esportatore) ⁽²⁾

II.1.1. è rimasto indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicapri, pleuropolmonite contagiosa dei capri e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma da esportare e fino alla data della spedizione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie nello stesso periodo;

II.1.2. è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma da esportare e fino alla data della spedizione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione per questa malattia nello stesso periodo;

II.2. il centro di cui alla casella I.11. presso il quale lo sperma da esportare è stato raccolto e immagazzinato:

II.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(II), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. gli ovini/capri ⁽¹⁾ presenti nel centro di raccolta dello sperma:

II.3.1. prima della loro permanenza nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3.,

⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ o [II.3.1.1. provengono dal territorio descritto alla casella I.8., che è stato ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi (*B. melitensis*), e]

⁽¹⁾ o [II.3.1.1. sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE, e]

⁽¹⁾ o [II.3.1.1. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi, (*B. melitensis*) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e capri è stato vaccinato contro questa malattia, ad eccezione di quelli che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e capri di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti ad almeno due test ⁽³⁾, i cui risultati sono stati negativi, effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo su campioni prelevati il (data) e il (data), l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il loro ingresso nel locale di quarantena, e]

e non sono stati precedentemente mantenuti in un'azienda di qualifica sanitaria inferiore;

II.3.1.2. sono rimasti ininterrottamente per almeno 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (*Brucella ovis*) nel corso degli ultimi 12 mesi,

⁽¹⁾ e [gli ovini sono stati sottoposti, nel corso dei 60 giorni che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3., a un test di fissazione del complemento, o a qualunque altro test avente una sensibilità e una specificità equivalenti documentate, al fine di individuare l'epididimite contagiosa, il cui risultato è stato inferiore a 50 ICFTU/ml;]

II.3.1.3. a conoscenza del sottoscritto e conformemente alla dichiarazione scritta fatta dal proprietario, non provengono da aziende, e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende, nelle quali le seguenti malattie sono state clinicamente constatate nel corso dei periodi sottoindicati che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3:

a) agalassia contagiosa della pecora o della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides* «large colony»), negli ultimi sei mesi,

b) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,

c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e

⁽¹⁾ o [d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i capri, negli ultimi tre anni;]

⁽¹⁾ o [d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i capri, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]

PAESE:

Sperma ovino e caprino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.3.1.4. rientrano in un sistema ufficiale per la notifica delle malattie menzionato al punto II.3.1.3.; II.3.2. sono stati sottoposti ai seguenti test, eseguiti su un campione di sangue prelevato nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena menzionato al punto II.3.3., con risultato negativo per ogni test ad eccezione del test per la malattia di Border di cui al terzo trattino: — brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE; — epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o qualunque altro test avente sensibilità e specificità equivalenti documentate; — malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II(II), punto 1.4, lettera c) della direttiva 92/65/CEE; II.3.3. sono stati posti in quarantena per un periodo di almeno 28 giorni e almeno 21 giorni dopo che sono stati ammessi all'apposito impianto, specificamente approvato a tal fine dall'autorità competente, e nel quale si trovavano soltanto animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria: II.3.3.1. sono stati sottoposti ai seguenti test, con esito negativo, effettuati dal laboratorio approvato dall'autorità competente del paese di esportazione: — brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE; — epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o qualunque altro test avente sensibilità e specificità equivalenti documentate;; II.3.3.2. sono stati sottoposti a test, effettuati dal laboratorio approvato dall'autorità competente del paese esportatore, per la malattia di Border conformemente all'allegato D, capitolo II(II), punto 1.6 della direttiva 92/65/CEE; II.3.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, almeno una volta all'anno a test di routine per l'individuazione delle seguenti malattie: — brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE; — epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o qualunque altro test avente sensibilità e specificità equivalenti documentate, solo per gli ovini; — malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II(II), punto 5, lettera c) della direttiva 92/65/CEE; II.4. lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da montoni/caproni ⁽¹⁾ donatori che: II.4.1. sono stati ammessi nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro; II.4.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno di ammissione al centro riconosciuto di raccolta dello sperma e il giorno in cui è stato raccolto lo sperma; ⁽¹⁾ o [II.4.3. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nel corso dei 12 mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma;] ⁽¹⁾ o [II.4.3. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno 30 giorni prima della raccolta, nel qual caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (un minimo di 5 paillettes) è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afta epizootica;] II.4.4. sono rimasti ininterrottamente in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma, in caso di raccolte di sperma fresco; II.4.5. non hanno praticato la monta naturale dopo il loro ingresso nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3 fino al giorno di raccolta dello sperma, e compreso tale giorno;		

PAESE:

Sperma ovino e caprino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.4.6. sono rimasti all'interno di centri riconosciuti di raccolta dello sperma:		
	II.4.6.1. che sono rimasti indenni da afta epizootica per almeno i tre mesi precedenti la raccolta dello sperma e 30 giorni dopo tale raccolta ovvero, nel caso di sperma fresco, sino alla data di spedizione, e che sono situati al centro di una zona avente un raggio di 10 chilometri nella quale non vi sono stati casi di afta epizootica per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma;		
	II.4.6.2. che sono rimasti indenni da brucellosi (<i>B. melitensis</i>), da epididimite contagiosa (<i>B. ovis</i>), carbonchio o rabbia durante il periodo che inizia 30 giorni prima della raccolta e termina 30 giorni dopo la raccolta dello sperma oppure, nel caso di sperma fresco, sino alla data della spedizione;		
(¹) o	[II.4.7. sono rimasti nel paese di esportazione durante almeno i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma da esportare;]		
(¹) o	[II.4.7. nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma soddisfacevano le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione verso l'Unione europea e sono stati importati nel paese esportatore, almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma, da (²);]		
(¹) o	[II.4.8. sono rimasti in un paese o in una zona indenne da virus della febbre catarrale ovina per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(¹) o	[II.4.8. sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne da virus della febbre catarrale ovina, in una zona stagionalmente indenne per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(¹) o	[II.4.8. sono stati protetti dal <i>Culicoides</i> per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(¹) o	[II.4.8. sono stati sottoposti a un test sierologico di ricerca degli anticorpi del gruppo dei virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri), con esito negativo almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta dello sperma;]		
(¹) o	[II.4.8. sono stati sottoposti a un test d'identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri), con esito negativo sui campioni di sangue prelevato il giorno della raccolta dello sperma e almeno ogni sette giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante il periodo di raccolta dello sperma e sono stati protetti dal <i>Culicoides</i> durante la raccolta dello sperma;]		
(¹) o	[II.4.9. erano residenti nel paese esportatore (⁵) che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		
(¹) o	[II.4.9. erano residenti nel paese esportatore (⁵) in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti per due volte, con esito negativo e a un intervallo inferiore a 12 mesi, a un test di immunodiffusione su gel di agar o a un test di immunoassorbimento enzimatico competitivo (⁶) e a un test di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD) sopra elencati, test effettuati in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevato prima e almeno 21 giorni dopo la raccolta dello sperma;]		
(¹) o	[II.4.10. erano residenti nel paese esportatore (⁵) che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia di Akabane e dalla malattia di Aino;]		
(¹) o	[II.4.10. erano residenti nel paese esportatore (⁵) e sono stati sottoposti per due volte, con esito negativo e a un intervallo inferiore a 12 mesi, a un test di immunodiffusione su gel di agar e a un test di sieroneutralizzazione per il virus di Akabane e il virus di Aino, test effettuati da un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevato prima e almeno 21 giorni dopo la raccolta dello sperma;]		
	II.5. lo sperma destinato all'esportazione:		
	II.5.1. è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte dell' autorità competente del paese esportatore;		
	II.5.2. è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato D, capitolo III(I) della direttiva 92/65/CEE;		
(¹) o	[II.5.3. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
(¹) o	[II.5.3. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie (⁷) richieste dallo Stato membro di destinazione.]		

PAESE:

Sperma ovino e caprino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.5.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(I), punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23. (¹) o [II.6. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;] (¹) o [II.6. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a (⁸):] <i>Note</i> Parte I Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro riconosciuto di raccolta dello sperma in cui è stato raccolto lo sperma ed elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.28: specie: scegliere tra «Ovis aries» e «Capra hircus», a seconda dei casi. L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11. Parte II (¹) Cancellare la menzione non pertinente. (²) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE. (³) I test devono essere effettuati conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE. (⁴) Solo per un territorio che reca l'indicazione «V» nella sesta colonna dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010 pag. 1) come da ultimo modificato. (⁵) Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE. (⁶) Gli standard per le prove diagnostiche per il virus dell'EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri). (⁷) Le ulteriori garanzie previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28). (⁸) Inserire le denominazioni e le concentrazioni. Veterinario ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Titolo e qualifica: Firma:		

(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Sezione B

MODELLO 2 — Certificato sanitario per lo sperma spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. N. di certificati originali annessi			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 05 11 99 85			
					I.20. Quantità			
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐						
Paese terzo		Codice ISO						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro		Quantità	

PAESE:

Sperma ovino e caprino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del, certifica quanto segue:
(nome del paese esportatore) ⁽²⁾

Parte II: Certificazione

- II.1. il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11. presso il quale lo sperma da esportare nell'Unione europea è stato immagazzinato:
- ⁽¹⁾ o [II.1.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;
- e II.1.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(II), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]
- ⁽¹⁾ o [II.1.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 2, della direttiva 92/65/CEE;
- e II.1.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(II), punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]
- II.2. lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea:
- II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽⁴⁾ gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 1, e capitolo I(II), punto 1, della direttiva 92/65/CEE, e
- ⁽¹⁾ o [situato nel paese esportatore;]
- ⁽¹⁾ e/o [situato in ⁽⁵⁾;
- e è stato importato nel paese di esportazione a condizioni altrettanto rigorose quanto quelle previste per l'importazione di sperma di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione europea di cui alla direttiva 92/65/CEE;]
- II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11. a condizioni altrettanto rigorose quanto quelle previste dall'allegato II, sezione A, parte 2 della decisione 2010/472/UE ⁽⁶⁾;
- II.2.3. è stato immagazzinato secondo le prescrizioni dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE;
- II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(I), punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I

Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma, da cui è stato spedito lo sperma.

Casella I.17: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro descritto nella casella I.11. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati deve essere allegata al presente certificato.

Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

PAESE:

Sperma ovino e caprino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II		
(¹) Cancellare la menzione non pertinente. (²) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE. (³) Solo i centri riconosciuti di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm (⁴) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm (⁵) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e gli Stati membri UE. (⁶) Vanno allegati al presente certificato l'originale o la copia autenticata dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato la spedizione dello sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto al centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma descritto nella casella I.11.		
Veterinario ufficiale (*)		
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:
Data:		Firma:
Timbro:		
(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.		

ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Ulteriori garanzie
AU	Australia		Sono obbligatorie le ulteriori garanzie relative ai test stabilite dai punti II.2.6 e II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.
CA	Canada	Territorio come descritto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽¹⁾ , come modificato da ultimo.	È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.
CH	Svizzera ⁽²⁾		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.

⁽¹⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO IV

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte 2. Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato. d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliere attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale. e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.	f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente. g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾ La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea. i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.
--	--

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

PARTE 2

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
					I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO
							I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale				
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE				
				I.17.					
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice della merce (codice SA) 05 11 99 85			
						I.20. Quantità			
I.21.						I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.			
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐									
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐						I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐			
Paese terzo Codice ISO									
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione del donatore Data di raccolta N. di riconoscimento del gruppo Quantità									

PAESE:

Ovuli/embrioni ovini e caprini

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:			
Parte II: Certificazione	II.1.	il paese esportatore (nome del paese esportatore) ⁽²⁾	
	II.1.1.	è rimasto indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicapri, pleuropneumonia contagiosa dei capri e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ da esportare e fino alla data della spedizione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie durante lo stesso periodo;	
	⁽¹⁾ o	II.1.2.	è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo;
	⁽¹⁾ o	II.1.2.	non è rimasto indenne da afta epizootica nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ e/o è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo, che le femmine donatrici provengono da aziende nelle quali nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta e nessun animale di una specie sensibile ha presentato segni clinici di tale malattia nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ e almeno nel corso dei 30 giorni che hanno seguito tale raccolta, e che gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ non sono stati oggetto di penetrazione della zona pellucida;
	II.2.	Gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ destinati all'esportazione	
	II.2.1.	sono stati raccolti/prodotti ⁽¹⁾ e trattati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica, di stomatite vescicolare o di febbre della Rift Valley nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta;	
	II.2.2.	sono stati costantemente immagazzinati in locali riconosciuti intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica, di stomatite vescicolare o di febbre della Rift Valley tra il momento della loro raccolta e i 30 giorni che l'hanno seguita;	
	II.2.3.	sono stati raccolti/prodotti ⁽¹⁾ dal gruppo descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e controllato conformemente all'allegato D, capitolo I(III) della direttiva 92/65/CEE;	
	II.2.4.	soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III(II), della direttiva 92/65/CEE;	
	II.2.5.	provengono da femmine donatrici della specie ovina/caprina ⁽¹⁾ che:	
	⁽¹⁾ o	II.2.5.1.	sono rimaste in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale ovina almeno durante i 60 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ ;
	⁽¹⁾ o	II.2.5.1.	sono rimaste, nel periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale ovina, in una zona stagionalmente indenne;
	⁽¹⁾ o	II.2.5.1.	sono state protette dal <i>Culicoides</i> almeno durante i 60 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ e durante la raccolta;
	⁽¹⁾ o	II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test sierologico di ricerca degli anticorpi del gruppo dei virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ ;
	⁽¹⁾ o	II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test d'identificazione dell'agente per il virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) su campioni di sangue prelevato il giorno della raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ o il giorno della macellazione;
II.2.5.2.	a conoscenza del sottoscritto e conformemente alla dichiarazione scritta effettuata dal proprietario, non provengono da aziende, e non sono state in contatto con animali provenienti da aziende, nelle quali le seguenti malattie sono state clinicamente constatate nel corso dei periodi sottoindicati che hanno preceduto la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ destinati all'esportazione:		
(a) agalassia contagiosa della pecora o della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi,			

PAESE:

Ovuli/embrioni ovini e caprini

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
	(b) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;			
	(c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e			
(¹) o	[(d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i caprini, negli ultimi tre anni;]			
(¹) o	[(d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i caprini, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]			
	II.2.5.3. rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie menzionato al punto II.2.5.2.;			
	II.2.5.4. non presentavano alcun segno clinico di malattia il giorno della raccolta degli ovuli/embrioni (¹)			
(¹) o	[II.2.5.5. provengono dal territorio descritto alla casella I.8., che è stato ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>), e]			
(¹) o	[II.2.5.5. sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente alla direttiva 91/68/CEE, e]			
(¹) o	[II.2.5.5. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi, (<i>B. melitensis</i>) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro questa malattia, ad eccezione di quelli che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti ad almeno due test (³), i cui risultati sono stati negativi, effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo su campioni prelevati il (data) e il (data) l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (¹).]			
e	non sono stati precedentemente mantenuti in un'azienda di qualifica sanitaria inferiore;			
(¹) o	[II.2.5.6. sono rimasti nel paese esportatore almeno negli ultimi sei mesi che hanno preceduto la raccolta degli ovuli/embrioni (¹) destinati all'esportazione;]			
(¹) o	[II.2.5.6. nei sei mesi precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (¹) soddisfacevano le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di ovuli/embrioni (¹) destinati all'esportazione verso l'Unione europea e sono stati importati nel paese esportatore almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli/embrioni (¹) da (²).]			
(¹) o	[II.2.6. sono stati raccolti/prodotti (¹) nel paese esportatore (⁵), che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia di Akabane e dalla malattia di Aino;]			
(¹) o	[II.2.6. sono stati raccolti/prodotti (¹) nel paese esportatore (⁵) non sono stati oggetto di penetrazione a livello della zona pellucida e le femmine donatrici sono state sottoposte a un test, con esito negativo, di sieroneutralizzazione per il virus di Akabane e per il virus di Aino, effettuato su un campione di sangue prelevato almeno 21 giorni dopo la loro raccolta;]			
(¹) o	[II.2.7. sono stati raccolti/prodotti (¹) nel paese esportatore (⁵), che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]			
(¹) o	[II.2.7. sono stati raccolti/prodotti (¹) nel paese esportatore (⁵) in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti per due volte, con esito negativo e a un intervallo inferiore a 12 mesi, a un test d'immunodiffusione su gel di agar o a una prova d'immunoassorbimento enzimatico competitivo (⁶) e a un test di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD) sopra elencati, effettuati in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevato prima della raccolta degli ovuli/embrioni e non meno di 21 giorni dopo tale raccolta (¹).]			
(¹) o	[II.2.8. risultano conformi alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001;]			
(¹) o	[II.2.8. risultano conformi alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001, e sono destinati a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie (⁷) richieste dallo Stato membro di destinazione.]			

PAESE:**Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.9. sono stati raccolti/prodotti ⁽¹⁾ dopo la data di riconoscimento del gruppo di raccolta da parte delle autorità competenti del paese esportatore; II.2.10. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate durante un periodo minimo di 30 giorni immediatamente dopo la raccolta/produzione ⁽¹⁾ e trasportati nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(II), della direttiva 92/65/CEE; II.2.11. sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(II), punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23. ⁽⁹⁾ II.2.12. sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale/fecondazione in vitro ⁽¹⁾ utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri riconosciuti di raccolta dello sperma a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno stato terzo elencato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE ⁽⁸⁾.		
<i>Note</i> Parte I: Casella I.11: il luogo d'origine corrisponde al gruppo riconosciuto di raccolta/produzione degli embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.28: specie: scegliere tra «Ovis aries» e «Capra hircus» a seconda dei casi. Categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati. L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. Numero di riconoscimento del gruppo: corrisponde al gruppo riconosciuto di raccolta/produzione degli embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm Parte II: ⁽¹⁾ Cancellare le voci non pertinenti. ⁽²⁾ Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE. ⁽³⁾ I test devono essere effettuati conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE. ⁽⁴⁾ Solo per un territorio che reca l'indicazione «V» inella sesta colonna dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag.1). ⁽⁵⁾ Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato III della decisione 2010/472/UE. ⁽⁶⁾ Gli standard per le prove diagnostiche per il virus dell'EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri). ⁽⁷⁾ Le ulteriori garanzie previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28). ⁽⁸⁾ Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm ⁽⁹⁾ Non si applica agli ovuli.		

PAESE:

Ovuli/embrioni ovini e caprini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Data: Firma: Timbro:		
(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.		